



# **STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA**

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, PATRIMONIO**

#### **Art. 1 - Istituzione e Denominazione.**

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal DM 24 ottobre 2023 n. 150 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona (d'ora in avanti "C.d.O." o "Consiglio dell'Ordine") l'**"ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA"** (d'ora in avanti "O.d.M." o "Organismo").

L'Organismo è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati, dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale, nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, così come stabiliti dalla legge vigente e da questo Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal Responsabile dell'Organismo con le funzioni ad esso attribuite dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e dal D.M. 150/2023.

#### **Art. 2 - Sede.**

L'Organismo ha sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 21, presso la sede secondaria dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, ove svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Cremona giusta delibera della Commissione di manutenzione del Tribunale di Cremona del 12 maggio 2015.

#### **Art. 3 - Oggetto.**

L'Organismo ha per oggetto e finalità esclusiva di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, anche con modalità telematiche, e di promuovere la cultura e la pratica della mediazione in ogni campo allo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità alternativa di risoluzione delle controversie e di accesso alla giustizia.

L'Organismo si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

L'Organismo svolge attività di interesse pubblico ed è impegnato all'osservanza dei requisiti di onorabilità, efficienza e serietà prescritti dalla legge ed in particolare dal d.lgs. n.28/2010 e successive modifiche e dagli artt. 4, 5 e 6 D. M. n.150/2023.

#### **Art. 4 – Patrimonio.**

Il patrimonio è formato dall'entrate dell'Organismo costituite dai proventi derivanti dai

servizi di mediazione prestati.

L'Entità del patrimonio così definito si intende destinato all'adempimento delle finalità istituzionali dell'Organismo.

#### **Art. 5 - Personale dipendente.**

L'Organismo si avvale di personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, con disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria.

Detti dipendenti hanno comunque l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto altresì di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il costo relativo è interamente a carico dell'Organismo che, ogni anno dopo l'approvazione del proprio rendiconto contabile, rimborsa la complessiva spesa all'Ordine degli Avvocati di Cremona.

#### **Art. 6 - Polizza assicurativa.**

L'Organismo stipula una polizza assicurativa, di validità almeno annuale, di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

## **TITOLO II ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 7 - Consiglio direttivo.**

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona tra gli Avvocati iscritti al relativo Albo da almeno otto anni.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine.

I componenti svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per morte o dimissioni della maggioranza o di tutti i suoi componenti;
- per perdita del requisito di iscrizione all'Ordine degli Avvocati o per sospensione, anche cautelare, dallo stesso della maggioranza o di tutti i suoi componenti;
- per provvedimento di revoca per giusta causa della maggioranza o di tutti i suoi componenti espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- per decorso del termine fissato all'atto di nomina.

In tutti i casi in cui durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvederà alla loro definitiva sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione decadono, in ogni caso, con la scadenza del termine fissato per i Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

#### **Art. 8 - Responsabile dell'Organismo.**

Il Responsabile dell'Organismo è eletto dal Consiglio Direttivo e assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.lgs n.28/2010 e successive modifiche e dal DM 150/2023, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Responsabile ha la rappresentanza dell'Organismo e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art. 6 lettera e) DM 150/2023.

Provvede, con l'assistenza del Segretario, all'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio Direttivo e di ogni altro adempimento richiesto.

Il Responsabile dell'Organismo individua, previa eventuale consultazione del Consiglio Direttivo, la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23.

#### **Art. 9 - Segretario.**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e provvede a tutti gli adempimenti della gestione, tra i quali le formalità relative alla convocazione, la redazione, il deposito e la pubblicazione, ove necessario, dei verbali del Consiglio Direttivo e tiene per conto del Consiglio Direttivo il registro degli affari di mediazione e provvede alla custodia di tutti i registri cartacei e informatici come prescritto.

#### **Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Responsabile ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti tramite il Segretario con comunicazione scritta riportante gli argomenti all'ordine del giorno da inviarsi con congruo anticipo.

#### **Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in forma riassuntiva da parte del Segretario.

Salvo diversa previsione di legge, il verbale così redatto, previa sottoscrizione con firma digitale o analogica del Segretario e del Responsabile, verrà adeguatamente conservato unitamente a tutti i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

La raccolta dei verbali sarà a disposizione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

#### **Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) approvare e modificare il regolamento di mediazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed il Codice Etico;
- b) approvare e modificare a norma art. 28 e 30 DM 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'Organismo per il servizio di

- mediazione in relazione al valore della controversia;
- c) approvare e modificare la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) DM 150/23;
  - d) redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli articoli 8, 23, 24 e 42 del DM 150/23 e dal regolamento dell'Organismo ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M 150/2023 e dal codice etico;
  - e) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi art. 6 lett. p) DM 150/23;
  - f) stabilire i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori e designare i mediatori;
  - g) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della segreteria dell'Organismo;
  - h) provvedere, in caso di mancanze di rilevanza deontologica da parte del mediatore, a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
  - i) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
  - j) tenere su supporto informatico la contabilità dell'Organismo e predisporre il rendiconto contabile;
  - k) determinare il compenso dei mediatori e disporre il pagamento dei corrispettivi dovuti;
  - l) individuare, se richiesto dal Responsabile dell'Organismo, la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
  - m) curare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
  - n) curare l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

L'Organismo di Mediazione non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

#### **Art. 13 - Elenco dei mediatori.**

L'Organismo si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dal regolamento dell'Organismo.

L'Organismo deve provvedere nel mese di dicembre di ogni anno all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e a sorvegliare sul mantenimento da parte dei mediatori dei requisiti di idoneità, rilasciandone attestazione a norma dell'art 15 D.M. 150/23.

### **TITOLO III GESTIONE CONTABILE**

#### **Art. 14 - Mezzi dell'Organismo di Mediazione.**

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti e mezzi propri dell'Organismo.

### **Art. 15 - Entrate ed Uscite.**

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione.

All'Organismo è riservato per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario autonomo e separato da quello dell'Ordine degli Avvocati.

La gestione contabile dell'Organismo avviene, eventualmente anche con l'ausilio di commercialista esterno, su supporto informatico; essa è separata ed autonoma rispetto a quella del Ordine degli Avvocati; sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio annuale del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'Organismo, redatto a norma dell'art. 12 lett. j) da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

### **Art. 16 - Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo.**

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato in piena autonomia al Consiglio Direttivo che ne predispone e vaglia il rendiconto contabile.

L'Organismo è tenuto a depositare, entro il 31 marzo di ogni anno presso il Consiglio dell'Ordine, il rendiconto annuale della gestione contabile.

### **Art. 17 - Utilizzo delle Entrate dell'Organismo.**

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per:

- compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dalle attività dell'Organismo;
- per "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine che svolgano la propria opera per l'Organismo;
- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'Organismo;
- altri costi: costi aggiuntivi non definibili derivabili dall'attività dell'Organismo.

### **Art. 18 - Sito web dell'Organismo.**

L'organismo ha la disponibilità di un proprio sito web attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere dei mediatori;
- h) i nomi e i curricula dei mediatori;
- i) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;

- j) il codice etico;
- k) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

#### **TITOLO IV MODIFICHE E SCIoglIMENTO**

##### **Art. 19 - Modifiche e Scioglimento.**

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, anche su proposta e comunque sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

L'Organismo si estingue per motivata delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che provvederà ad ogni conseguente necessario adempimento, assicurando la corretta estinzione di tutti i rapporti in essere alla data della delibera e il compimento delle mediazioni eventualmente pendenti.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine Avvocati di Cremona.

*L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cremona è stato istituito, con approvazione del relativo Statuto, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona con deliberazione n. 248 in data 27 luglio 2015.*

*Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona con deliberazione n. 221 in data 12 luglio 2024.*